

Comune di Quaregna (Biella)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 20/02/2017. OGGETTO: CORREZIONE PER ERRORE MATERIALE PRESENTE NELLA CARTOGRAFIA AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI QUAREGNA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 COMMA 12 PUNTO A) DELLA LEGGE REGIONALE 56/77 E S. M. I.

Omissis ..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Quaregna è provvisto di strumento urbanistico PRGC approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 12/02/2007 n. 18-5257 e pubblicato sul bollettino della Regione Piemonte n. 8 del 22/02/2007;

CHE con deliberazione di Consiglio Comune n. 30 del 21/09/2007 e n. 15 del 27/08/2008 Il Comune di Quaregna ha approvato rispettivamente la Variante Parziale n. 1 e n. 2 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 c.7 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

CHE con deliberazione di Consiglio Comune n. 15 del 08/07/2010 il Comune di Quaregna ha approvato la Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 c.7 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Rilevato che presso l'Ufficio Tecnico sono pervenute due segnalazione di un possibile errore materiale presente nella tavola V3 del P.R.G. in vigore, relativamente ad un'area identificata catastalmente dalle particelle n. 30, 38, 40 e 43 del foglio 10 nella località via Per Piatto e particella n. 647 del foglio 14 nella località Colorei;

Verificato che si tratta di una mera errata perimetrazione dell'area urbanistica e di retinatura cartografica e quindi comportante la mancanza di una specifica previsione urbanistica per l'area suddetta e che tale carenza è da intendersi come mero errore grafico nella cartografia di P.R.G. rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 17 comma 12 punto a) della L.R. 56/77 e ss.mm.

Visto l'art. 17 comma 12 punto a) della L.R. 56/77 e ss.mm. che così recita:

“12. Non costituiscono varianti del PRG:

- a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;*
- b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;*
- c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;*
- d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;*
- e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;*
- f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;*
- g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;*
- h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle*

previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche.”

2) Le modificazioni del PRG di cui al comma 12 sono assunte dal comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Regione, alla provincia unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale.

RICONOSCIUTA, la sussistenza di un errore materiale intervenuto nella parte cartografica della tavola V3 del P.R.G. in vigore e si rende pertanto necessario provvedere alla conseguente rettifica della cartografia menzionata.

RITENUTO quindi opportuno definire la destinazione urbanistica dell'area oggetto di rettifica, in continuità con le aree adiacenti, rispettivamente ricadenti urbanisticamente in “Area produttiva BP” disciplinata dall'art. 55 delle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente per quanto riguarda l'area identificata catastalmente dalle particelle n. 30, 38, 40 e 43 del foglio 10 e “Aree consolidate residenziali BR3” disciplinata dall'art. 52 delle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente per quanto riguarda l'area identificata catastalmente dalla particella n. 647 del foglio 14.

VISTI gli elaborati relativi alla sopracitata correzione predisposti dall'Ufficio Tecnico ai fini predetti e qui di seguito riportati:

- Planimetria/ Stato attuale;
- Planimetria / Correzione errore materiale;

ESAMINATI attentamente tali elaborati e verificato che è stato corretto l'errore di cui sopra;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione in oggetto il solo parere di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 5 del D. L.gs. 18.08.2000 n. 267 dando atto che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria in quanto non si rilevano aspetti contabili.

VISTA la Legge Regionale 05.12.1997 n.56 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la circolare del Presidente della Giunta Regionale del 18.07.1989 n. 16/URE, pubblicata sul supplemento speciale al n. 32 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 09.08.1989;

VISTA la compatibilità con i piani sovracomunali prevista dall' art. 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 così come modificata dall'art. 1 comma 7 della L.R. 29.07.1997 n. 41;

Con voti favorevoli n. 9, contrari 0, astenuti 0, su n. 9 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto;

D E L I B E R A

1) di approvare per i motivi in premessa esposti, la correzione dell'errore materiale al Piano Regolatore Generale, predisposta dall'Ufficio tecnico comunale ai sensi articolo 17 comma 12 della L.R. 56/77 e ss.mm., così come individuata negli elaborati sottoindicati:

- Planimetria/ Stato attuale;
- Planimetria / Correzione errore materiale;

che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2) di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte e alla Provincia di Biella - Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ai sensi art. 17 comma 13 della L.R 56/77 e ss.mm.ii..

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

4) di dare atto che la presente correzione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5) di precisare che avverso il presente provvedimento , sono ammessi:

a) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre

1971 n. 1199;

b) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.